



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Servizio Legale

Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 2303 del 11.03.13

Ai Dirigenti responsabili degli
Ambiti Territoriali della
regione Lombardia

LORO SEDI

a c. a. Addetti Uffici legali

Ai Dirigenti della istituzioni scolastiche
della regione Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: Esercizio del diritto di rivalsa INPDAP avverso le istituzioni scolastiche causa ritardato pagamento TFR. Nuova risposta dell'Avvocatura distrettuale di Milano.

A seguito di un nuovo atto di diffida e messa in mora formulato dall'INPS (ex Gestione INPDAP) che, a differenza dei precedenti, paventava un'ipotesi di responsabilità per danno all'erario a carico di quest'amministrazione, chi scrive ha nuovamente avanzato richiesta di indicazioni operative al MIUR ed alla difesa erariale.

E' pervenuta, con nota 13167 P del 27.02.13, la sollecita risposta dell'Avvocatura distrettuale di Milano, che qui si allega. Tale nota pone l'accento sull'**indeterminatezza** della pretesa risarcitoria avanzata dall'INPS, che è tenuto a fornire la prova effettiva, puntuale e correttamente quantificata del danno subito, nonché la prova concreta dell'eventuale comportamento colposo tenuto dall'amministrazione scolastica.

Tali elementi, ritenuti unanimemente indispensabili dalla sia pur poca giurisprudenza formatasi sull'argomento (tutta favorevole a quest'amministrazione), sono a tutt'oggi lacunosi nelle diffide avanzate dall'ente previdenziale. Inoltre, in applicazione della sue stesse note operative, l'Inpdap (ora INPS) dovrebbe procedere al recupero solo dove l'esborso maggiore superi i 500 €.

Pertanto, *rebus sic stantibus*, e salvo diverso orientamento del MIUR, fino ad oggi rimasto silenzioso, le pretese risarcitorie avanzate dall'ente previdenziale dovranno essere ignorate.

Solo nel caso in cui l'atto di diffida dovesse contenere tutti quegli specifici elementi ritenuti dall'Avvocatura indispensabili ad una corretta e puntuale quantificazione del danno subito dall'ente previdenziale per la corresponsione degli interessi legali e/o rivalutazione, si potrà prendere in considerazione l'opportunità di soddisfare la richiesta di rimborso. Tale valutazione andrà fatta in dialogo con l'Avvocatura distrettuale competente, cui spetta ponderarne l'effettiva convenienza rispetto ai costi di un'eventuale soccombenza in sede giudiziale.

Si rimanda ad una attenta lettura della nota predetta e si consiglia, per ora, di non porre in essere alcun atto che costituisca attività interlocutoria con l'ente previdenziale, per non fornire, sia pure involontariamente, elementi preziosi ad una corretta formulazione di future diffide.

Il dirigente
Luciana Volta

Referente: Patrizia Amato
tel. 02 574.627.254 – fax 02 574.627.254
E-mail, patrizia.amato.mi@istruzione.it

